



PARCO SPORTIVO FORO ITALICO ssd arl

PIANO TRIENNALE

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2025-2027

Roma, 30/01/2025

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del Parco
Sportivo Foro Italico Ssd arl

(Dott. Marco Beferg)
/

Sommario

Premessa	3
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	3
1. Contesto normativo	4
1.1 Contesto Internazionale.....	4
1.2 Contesto Nazionale	6
2. Processo di prevenzione della corruzione.....	9
2.1 Analisi del contesto esterno.....	10
2.2 Analisi del contesto interno	21
2.3 Valutazione del rischio	21
2.4 Trattamento del rischio.....	25
2.5 Pianificazione e Attuazione.....	28
2.6 Monitoraggio del processo	28
2.7 Ruoli e responsabilità.....	29
3. Il Ruolo del RPCT	31
3.1 Requisiti di nomina, poteri e doveri del RPCT.....	31
3.2 Responsabilità del RPCT.....	33
4. Flussi Informativi.....	34
5. Whistleblowing	35
6. Verifica del rispetto delle disposizioni ex D.lgs. 39/2013.....	37
7. Conflitto di interessi	38
8. Logiche di formazione del personale	38
9. Divieto di post-employment (pantouflage - revolving doors)	39
10.Obiettivi di prevenzione della corruzione e della trasparenza	41
11.Sistema disciplinare.....	42
12.Programma della Trasparenza	43

Premessa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

L'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ("PTPC") è prevista dalla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante *"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"* ed ottempera alle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge stessa.

Tale normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni - nonché gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico¹ si dotino di un PTPC per definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, delineando un programma di attività derivante da una analisi sui livelli di esposizione degli uffici a tale rischio ed indicando le diverse aree sensibili, le misure concrete da implementare in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici ed i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura nei tempi preposti.

Il Parco Sportivo Foro Italico Ssd arl (di seguito anche "Società" o "PSFI"), costituito in data 30 giugno 2005 ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289/2002 e ss. mm. ii., è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata che espleta l'attività di conduzione e gestione del circolo polisportivo presso il Parco del Foro Italico di Roma.

La Società, partecipata interamente da Sport e Salute S.p.A., organizza e svolge le attività dilettantistiche anche di natura agonistica relative alle discipline sportive del tennis, del nuoto, dell'atletica leggera, del calcio, della ginnastica, nonché a tutte le altre discipline sportive deliberate dall'Amministratore Unico.

Nell'ambito delle suddette attività la Società si impegna ad assicurare la partecipazione con propri atleti tesserati alle attività previste dagli statuti delle singole Federazioni Sportive Nazionali e dai regolamenti attuativi degli stessi. La Società svolge, inoltre, funzione educativa e didattica a favore dei giovani avviandoli alla pratica dello sport e perfezionando la loro preparazione agonistica e, anche in base ad appositi contratti di servizio, cura l'organizzazione di manifestazioni ed attività sportive ed eventi collegati, anche con finalità sociali, culturali e ricreative, cura l'approntamento di mezzi e strutture necessari per il loro svolgimento e può assumere la gestione di altri impianti sportivi.

¹ Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" del dicembre 2014 e Delibera ANAC n. 1134 dell'8.11.2017: "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Per l'espletamento e l'attuazione dei suoi compiti istituzionali, PSFI si avvale strumentalmente di Sport e Salute S.p.A., in virtù di contratto di servizio sottoscritto con cui sono disciplinati i rapporti, anche finanziari, tra loro.

Il 12 febbraio 2020 la Società ha nominato, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT") il soggetto che ricopre il medesimo ruolo per Sport e Salute S.p.A., adottando allo stesso tempo anche la stessa metodologia per il processo di prevenzione della corruzione (vedi infra par. 2).

1. Contesto normativo

1.1 Contesto Internazionale

La corruzione, nella sua più ampia definizione, consiste nell'offrire, dare, ricevere o sollecitare, direttamente o indirettamente, qualsiasi cosa di valore per influenzare impropriamente le azioni di un'altra parte². È anche definita come "l'illecito utilizzo di influenza al fine di procurare un beneficio a sé stessi od altri, violando i doveri o i diritti di altri".³

Il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") e le Nazioni Unite richiedono ai firmatari delle loro Convenzioni in materia anticorruzione di criminalizzare "l'offerta", "la promessa" e "la consegna" di una tangente, richiamando il concetto sopraesposto.

L'Italia ha ratificato una serie di Convenzioni anticorruzione tra cui:

- la *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (Anti-Bribery Convention)* del 1997, ratificata dall'Italia con la Legge n. 300 del 2000, e le *Recommendation* proposte dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), funzionali allo sviluppo di contenuti e sistemi di prevenzione e nella promozione dell'integrità e della trasparenza;
- le *Civil and Criminal Law Conventions on Corruption* di Strasburgo adottate dal Consiglio d'Europa nel 1999 e ratificate dal nostro Paese ai sensi delle Leggi 110 e 112 del 28.06.2012, che prevede l'incriminazione per reati di corruzione attiva e passiva nel settore pubblico e privato e rimedi giudiziali efficaci in favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione;
- la *Convenzione di Merida (United Nations Convention against Corruption)* adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia ai sensi della Legge 116 del 2009 che costituisce

² Si veda 'Corruption: a glossary of International Criminal Standards' dell'OCSE, 2007.

³ A.C.F.E (Association of Certified Fraud Examiner).

il primo strumento messo in atto dalla comunità internazionale nella lotta alla corruzione come fenomeno transnazionale.

È presente una importante produzione di “soft law” sul tema del contrasto alla corruzione come ad esempio:

- *Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance* pubblicato da *United Nations Office on Drugs and Crime* del 2010;
- *Recommendation on Fighting Bid Rigging in Public Procurement* pubblicato dall'OCSE nel 2012;
- *A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public Events* pubblicato da *United Nations Office on Drugs and Crime*, del 2013;
- *Effective Delivery of Large infrastructure Projects* pubblicato dall'OCSE nel 2015;
- *High-Level Principles for Integrity, Transparency and Effective Control of Major Events and Related Infrastructures e Recommendation on Public Procurement* pubblicato dall'OCSE nel 2015;
- *Principles for Leveraging Local Benefits from Global Sporting Events* del 2016 e *Organising Sporting Events* pubblicati dall'OCSE nel 2016;
- *Recommendation on Public Integrity* pubblicato dall'OCSE nel 2017;
- *Manual on corruption surveys: Methodological guidelines on the measurement of bribery and other forms of corruption through sample surveys* pubblicato da *United Nations Office on Drugs and Crime* nel 2018;
- *Corruption Risks and Useful Legal References in the context of COVID-19*, pubblicato dal Group of States against Corruption (GRECO) del 15 aprile 2020;
- *Integrating Responsible Business Conduct in Public Procurement* pubblicato dall'OCSE nel 2020;
- *Recommendation of the Council for OECD Legal Instruments Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* pubblicato dall'OCSE nel 2021;
- *La Prévention des Conflits D'intérêts dans L'entreprise* pubblicato dall'AFA - Agenzia Francese Anticorruzione nel novembre 2021;
- *Handbook of good practices in the fight against corruption* pubblicato dalla Commissione Europea - Directorate-General Migration and Home Affairs il 15 febbraio 2023.

1.2 Contesto Nazionale

La corruzione, in ossequio alla nozione giuridica che ne dà il Codice penale, è un reato plurisoggettivo a concorso necessario e la sua definizione è comprensiva di molteplici fattispecie in cui si riscontri l'abuso, da parte di un Pubblico Funzionario, del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati o della Società.

Nel novero dei delitti contro la Pubblica Amministrazione all'interno del Codice penale, il reato di corruzione si configura quando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio riceve o accetta la promessa, da parte di un privato, di un compenso non dovuto per:

- compiere un atto del proprio ufficio (corruzione per l'esercizio della funzione o corruzione impropria, ai sensi dell'art. 318 c.p.);
- omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria, ai sensi dell'art. 319 c.p.);
- favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (corruzione in atti giudiziari, ai sensi dell'art. 319-ter c.p.).

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recepisce le indicazioni delle Convezioni ratificate dall'Italia (si veda il paragrafo 1.1.) e prevede un sistema organico di prevenzione della corruzione, nella sua accezione più ampia, articolato su due livelli:

1. nazionale, con l'emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
2. decentrato, con l'adozione da parte di ogni Pubblica Amministrazione, su proposta del RPCT, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla base delle indicazioni fornite nel PNA stesso e nei decreti attuativi.

Con delibera CIVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA 2013), ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 190/2012 chiedendo alle singole Amministrazioni di:

- nominare il RPCT;
- definire il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, unitamente a procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Nel PNA dell'ANAC la definizione di corruzione viene ampliata configurandola come *maladministration*, ossia ricomprendendovi tutti quegli atti e comportamenti che, anche se non configurabili quali specifici reati,

contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Nello stesso anno, l'emanazione del D.lgs. 39/2013 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*" ha previsto un ulteriore meccanismo di prevenzione della corruzione per evitare accordi illeciti e conflitti di interesse negli uffici pubblici, nonché scongiurare le cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (PNA 2015), ANAC ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente PNA, definendo maggiormente i ruoli dei soggetti interni coinvolti nel processo di adozione del Piano, puntualizzando le diverse fasi del processo di gestione del rischio di corruzione, ma soprattutto approfondendo nella parte speciale l'area di rischio relativa ai contratti pubblici.

Successivamente, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Determina n. 831 del 3 agosto 2016, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016), con il quale ANAC ha fornito importanti chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente PNA e del D.lgs. 97/2016. In particolare, per effetto del D.lgs. 97/2016, è stato soppresso il riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), prevedendo invece la necessità di individuare le modalità di attuazione della trasparenza non più in un separato atto, ma come parte integrante del PTPC, al cui interno, in una apposita sezione, vanno dunque indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, oltre alle soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

L'art. 2-bis, comma 2, del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, ha stabilito, inoltre, che le società in controllo pubblico applichino la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «in quanto compatibile».

Dal Decreto suddetto si evince che il concetto di trasparenza, strettamente correlato all'integrità, è uno strumento cardine atto a garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento affermati dalla Costituzione, consentendo un controllo pubblico (*public scrutiny*) su:

- il leale e corretto esercizio del potere pubblico;
- il responsabile perseguimento delle funzioni istituzionali;
- l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza rende la Pubblica Amministrazione più fruibile ai cittadini e alle imprese e si configura come garanzia di accessibilità totale alle amministrazioni pubbliche.

In data 2 ottobre 2018 ANAC ha adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione. La delibera si è resa necessaria per dare risposte unitarie a varie istanze di parere pervenute dagli operatori del settore e dagli stessi RPCT.

Con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al PNA. In tale documento sono state fornite anche alcune precisazioni su alcuni profili che riguardano il procedimento di revoca del RPCT e la formazione dell'elenco dei Responsabili presso l'Autorità.

Il 13 novembre 2019, con delibera n. 1064, ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019). L'attenzione del Piano è concentrata sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date in passato, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Nel PNA 2019 ANAC sottolinea come i comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come "*corruzione politica*" o "*corruzione amministrativa*" valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.

Il 17 gennaio 2023, alla luce delle recenti riforme introdotte con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della disciplina sul Piano Integrato di Organizzazione e Attività (PIAO), l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, che ha validità per il triennio 2023-2025. Il Piano ha l'obiettivo di rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Il PNA 2022 è articolato in due Parti: una parte generale che contiene indicazioni per la predisposizione del PTPC e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, e una apposita sezione dedicata al tema del *pantouflage*; una parte speciale dedicata ai contratti pubblici, con focus su PNRR, conflitti di interesse e trasparenza.

Il 19 dicembre 2023 ANAC, con Delibera n. 605, ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022 dedicato, principalmente, al settore dei contratti pubblici la cui disciplina è stata innovata dal nuovo "Codice dei contratti pubblici" (D.lgs. 36/2023). L'Autorità, ritenendo che la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici sia ancora attuale, ha fornito solo limitati chiarimenti e modifiche con l'obiettivo di supportare gli enti interessati nell'implementazione di misure efficaci per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza. Gli ambiti di intervento sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento (cfr. “*Tabella 1 - Esempificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione*”)
L’ANAC è intervenuta laddove alcuni rischi e misure indicate, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni;

- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall’Autorità, (Delibere ANAC nn. 2611 e 2642 del 2023).

In data 16 dicembre 2025, infine, ANAC ha avviato la consultazione pubblica on line in merito all’aggiornamento 2024 al Piano PNA 2022, attraverso il quale l’Autorità intende fornire indicazioni operative ai Comuni con popolazione al di sotto dei 5mila abitanti e con meno di 50 dipendenti per la redazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

PSFI fa, inoltre, riferimento alle delibere:

- n. 833 del 3 agosto 2016 recante *Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili*;
- n. 1134 dell’8 novembre 2017, recante “*Linee guida attuative della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici*”.

e al documento “*Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza*” approvato da ANAC in data 2 febbraio 2022.

2. Processo di prevenzione della corruzione

Il processo di prevenzione della corruzione di PSFI, come metodologia utilizzata per la riduzione delle probabilità che tale rischio si verifichi, è strutturato nelle seguenti fasi logiche:

1. analisi del contesto esterno;
2. analisi del contesto interno;
3. valutazione del rischio;
4. trattamento del rischio;
5. pianificazione e attuazione;

6. monitoraggio del processo.

2.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno permette di identificare le caratteristiche dell'ambiente in cui opera PSFI e le situazioni che potrebbero favorire i fenomeni corruttivi.

Recenti sviluppi sul contrasto della corruzione a livello internazionale

A partire dagli anni '90, la corruzione è stata riconosciuta a livello internazionale come fenomeno globale che ha interessato il settore pubblico e privato.

Negli ultimi anni si sono registrati importanti sviluppi al livello internazionale nella lotta alla corruzione.

Nel dicembre 2019 si è tenuta ad Abu Dhabi l'ottava Conferenza degli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Merida (*United Nations Convention against Corruption - UNCAC*), appuntamento a cadenza biennale che consente di valutare e di orientare l'attuazione della Convenzione medesima, la quale ad oggi è l'unico trattato multilaterale internazionale giuridicamente vincolante contro la corruzione. In tale occasione, è stata approvata una risoluzione presentata dall'Italia sul tema della misurazione della corruzione che contiene un appello a sviluppare metodologie più obiettive e oggettive che possano superare un approccio basato esclusivamente su indici percettivi.

Il 20 e il 21 novembre 2020, durante il summit virtuale del G20 organizzato dall'Arabia Saudita i Leader dei paesi partecipanti hanno confermato il proprio impegno nella promozione della lotta alla corruzione a livello globale e lanciato l'appello "*COVID-19 Call to Action Statement*" il quale delinea gli obiettivi e le priorità chiave dei paesi del G20 nella loro risposta anticorruzione alla crisi. Durante il summit sono stati presentati i risultati raggiunti a livello globale nella lotta alla corruzione, misurati sulla base degli High-Level Principles adottati nel Vertice G20 di Amburgo del 2017, e presentata l'iniziativa di creare una rete globale anticorruzione che faciliti gli sforzi e la cooperazione internazionale formate dalle autorità di ciascun paese preposte all'applicazione della legge anticorruzione.

Dal 29 marzo al 1° aprile 2021 si è tenuto, nell'ambito dei lavori del G20 – 2021, il primo meeting dell'*Anti-Corruption Working Group* ("*ACWG*") a cui ha partecipato anche il Presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia. ACWG ha promosso l'armonizzazione normativa tra i Paesi del G20 e la valorizzazione delle best practices in tema di prevenzione e contrasto della corruzione. Il Gruppo, inoltre, ha dedicato particolare attenzione alle nuove manifestazioni del fenomeno della corruzione - sempre più legate al crimine organizzato - e allo sviluppo di indicatori affidabili nei settori maggiormente esposti a rischio. Al termine dei lavori del G20-2021, sono stati presentati il nuovo *Piano d'azione anticorruzione* del G20 per il periodo 2022-2024 - che si pone come obiettivi l'attuazione degli impegni assunti in passato e lo sviluppo di azioni di prevenzione che abbiano

un maggior impatto a livello internazionale – e il report *Anti-Corruption Accountability* - che riporta i progressi compiuti dai Paesi del G20 rispetto agli impegni assunti in passato.

Dal 2 al 4 giugno 2021 si è tenuta a New York una Sessione speciale sulla Corruzione organizzata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In tale ambito è stata rilasciata una dichiarazione congiunta dai Ministri del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America) nella quale, tra i vari concetti espressi, è stato riaffermato il ruolo cruciale della società civile e della libertà di stampa nella lotta alla corruzione, e sottolineata l'importanza della *"compliance aziendale nel settore privato per prevenire efficacemente i fenomeni di corruzione"*.

Il 18 ottobre 2022 è stato pubblicato dal Gruppo di Lavoro Anticorruzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) il Report di monitoraggio sull'attuazione e sull'esecuzione, da parte dell'Italia, della *"Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions"* (*"Anti-Bribery Convention"*) del 1997. Il rapporto contiene un resoconto dei risultati raggiunti dall'Italia e dei progressi registrati rispetto alla valutazione precedente fatta nel 2011. Il Report riconosce all'Italia alcuni miglioramenti e segnala le seguenti criticità delle misure anticorruzione internazionale applicate dal nostro Paese:

- sanzioni troppo basse verso le pratiche corruttive e termini di prescrizione troppo brevi;
- incompleta applicazione delle tutele per i whistleblower;
- casi di corruzione internazionale perseguiti in Italia archiviati o prosciolti e le sanzioni penali applicate per patteggiamento.

Il 3 maggio 2023 la Commissione UE ha pubblicato la proposta di Direttiva COM/2023/234 sulla lotta alla corruzione nell'Unione europea con il fine di :

- rendere obbligatori ai sensi del diritto comunitario tutti i reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e armonizzarli in tutti gli Stati membri;
- promuovere l'adozione di piani nazionali anticorruzione, la formazione specifica per i funzionari pubblici e il coinvolgimento attivo della società civile nella prevenzione della corruzione;
- stabilire definizioni comuni per i reati di corruzione attiva e passiva, sia nel settore pubblico che privato, garantendo che tali reati siano perseguiti in modo coerente in tutti gli Stati membri;
- aumentare le sanzioni penali applicabili a tali reati e ampliare gli strumenti e le misure a disposizione delle forze dell'ordine nelle indagini e nel perseguimento dei reati di corruzione;
- facilitare la collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri per affrontare efficacemente i casi di corruzione che hanno dimensioni transnazionali.

Nel primo semestre 2024 sono stati compiuti ulteriori progressi con l'adozione di una risoluzione da parte del Parlamento europeo che ha introdotto diversi elementi quali il riconoscimento dei diritti delle vittime

della corruzione e alcune modifiche tecniche atte a rafforzare la cooperazione e l'applicazione della Direttiva negli Stati membri.

Entro i primi mesi del 2025 è attesa la versione finale della Direttiva: la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea negozieranno il testo finale che, una volta adottato richiederà il recepimento obbligatorio da parte degli Stati membri entro 36 mesi.

Il 14 maggio 2024, in occasione della presentazione a Roma della *"Relazione Annuale 2023"* dell'ANAC il presidente dell'Autorità, Giuseppe Busia ha affermato che *"La corruzione mortifica legittime aspettative, deteriora la qualità dei servizi pubblici, rafforza le mafie, inquina la democrazia. Ha un costo, quindi, sociale, civile e umano, oltre che economico. È essenziale, quindi - prevenirla ancor prima che reprimerla, per evitare che la sua ombra si distenda sulla società, sull'apparato pubblico e sul tessuto produttivo, pregiudicando prospettive di lavoro e di vita".* *"Anche quando non uccide - scrive il Presidente dell'Anac - la corruzione arreca danni inestimabili, affinando le sue armi con mezzi sempre più subdoli. Opere non ultimate, o completate con smodati ritardi e sperpero di risorse pubbliche. Imprese sane che falliscono a causa di un mercato poco aperto e trasparente. Giovani eccellenze costrette a cercare all'estero chances di realizzazione professionale, sottratte in patria da concorsi poco trasparenti".*


La legge 28 giugno 2024 n. 90 recante *"Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"*, entrata in vigore il 17 luglio 2024, ha apportato diverse modifiche ai reati informatici previsti dal codice penale, In particolare, sono aumentate le sanzioni previste dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 relativo ai reati informatici, e introdotto la nuova fattispecie di reato *"estorsione informatica"* (art. 629 comma 3 c.p.). Tale nuova disposizione prevede la punibilità di chiunque, mediante le condotte di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-quater c.p.) o di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (artt. 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p.) ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o a omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Nel mese di agosto 2024, infine, sono entrati in vigore due importanti provvedimenti legislativi che hanno modificato la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione. In sintesi, la Legge n. 112 del 8.8.2024 ha introdotto l'art. 314 bis c.p. *"indebita destinazione di denaro o cose mobili"* e lo ha inserito tra i reati presupposto ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001 nel solo caso in cui *il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*. La stessa legge ha integrato tale nuovo reato all'interno dell'art. 322 bis c.p. il cui testo attuale è: *"Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione ((...))*. La Legge n. 114 del 9.8.2024 ha, invece, abrogato il reato di *"abuso d'ufficio"* previsto dall'art. 323 c.p. e modificato il reato di *traffico di influenze illecite* di cui all'art. 346 bis c.p. restringendo l'ambito di applicazione della norma e introducendo alcuni

elementi di novità: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (e non più anche solo vantate) e devono essere esistenti (e non più anche solo asserite); l'utilità deve sempre essere economica; l'utilizzazione delle relazioni deve avvenire intenzionalmente richiedendosi pertanto il dolo specifico.

In merito alla misurazione del fenomeno corruttivo, ad oggi, l'indice più noto e utilizzato è l'**indice di percezione della corruzione** pubblicato da Transparency International che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico in 180 Paesi. L'indice, elaborato annualmente dalla più importante organizzazione anticorruzione a livello globale, classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).


Nell'edizione 2023 dell'Indice di Percezione della Corruzione ("CPI2023"), pubblicato il 30.01.2024, l'Italia perde una posizione in classifica rispetto al 2022, collocandosi al 42° posto del ranking con il medesimo punteggio degli ultimi due anni, 56 punti. Il consolidamento del punteggio conferma l'Italia nel gruppo dei Paesi europei più impegnati sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Un risultato che è anche frutto dell'applicazione di alcune misure normative adottate in materia di whistleblowing e di appalti pubblici.



fonte: <https://www.transparency.it/>

Vent'anni dopo l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, però, il progresso rimane limitato: il CPI 2023 rivela che in più di un decennio la maggior parte dei Paesi ha fatto pochi progressi nell'affrontare la corruzione del settore pubblico. Oltre i due terzi dei Paesi ottengono un punteggio inferiore a 50 su 100: più dell'80% della popolazione mondiale vive in Paesi con un CPI al di sotto della media globale di 43. In Europa occidentale il CPI 2023 dimostra che gli sforzi per combattere la corruzione sono fermi o in diminuzione in più di tre quarti dei Paesi della regione: dal 2012 su 31 Paesi valutati solo 6, tra cui l'Italia, hanno migliorato il loro punteggio, mentre 8 hanno registrato una diminuzione. Con un punteggio medio di 65 su 100, l'Europa occidentale e l'Unione Europea rimane la regione con il punteggio più alto nell'Indice di

Percezione della Corruzione (CPI) ma l'efficacia delle misure anticorruzione continua a essere compromessa dall'indebolimento dei sistemi di controlli e contrappesi sui vari poteri. Il CPI 2023 conferma l'Italia al 17° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.




A livello globale, nel CPI 2023, la Danimarca rimane al vertice con 90 punti, seguita dalla Nuova Zelanda con 87 punti e dalla Finlandia con 85 punti, segue la Norvegia con 84 e Singapore con 83. In coda alla classifica troviamo la Somalia con 11 punti e il Venezuela, la Siria e il Sud Sudan con 13 punti. Se l'Europa occidentale mantiene il punteggio più alto (65), l'Africa sub-sahariana (33 punti) e l'Europa dell'Est e l'Asia centrale (35 punti) sono le aree mondiali con il punteggio più basso. La media globale rimane invariata per il dodicesimo anno consecutivo: nell'ultimo decennio, 28 Paesi hanno compiuto progressi significativi, mentre 35 hanno subito un peggioramento.



In merito alla misurazione del fenomeno della corruzione, si rappresentano tre tipologie:

- a) dati giudiziari: corruzione misurata con il criterio “legalistico”, relativa a un’esperienza diretta con il fenomeno e riguarda la corruzione che si è già manifestata (denunce, arresti o condanne);
- b) indici di percezione: corruzione misurata in un’accezione ampia ossia deviazione da regole morali comunemente accettate e misura altresì la percezione del fenomeno anche nella sua dimensione latente;
- c) misure basate sull’esperienza: corruzione misurata mediante la rilevazione dell’esperienza diretta degli intervistati (e non la percezione) di episodi di corruzione. Questa strategia si riferisce alla corruzione in un’accezione ampia e misura l’esperienza diretta del fenomeno anche nella sua dimensione latente.

Ogni tipologia di misurazione presenta *pro* e *contro*, come rappresentato in sintesi negli schemi seguenti:



Fonte: “La corruzione – definizione, misurazione e impatti economici” Vol.1 Formez.


Recenti studi internazionali e nazionali sulle frodi e sulla corruzione

La definizione legale di frode può variare in base alla giurisdizione. In Italia sono previsti molteplici reati attinenti alla frode⁴, oltre al reato di corruzione.

A livello internazionale una definizione che prescinde dai singoli contesti giuridici nazionali è stata formulata dall'ACFE ("Association of Certified Fraud Examiners") e dall'AICPA ("American Institute of Certified Public Accountants") ed è la seguente: "Any intentional act or omission designed to deceive others, resulting in the victim suffering a loss and/or the perpetrator achieving a gain".

L'ACFE ha anche sviluppato lo schema denominato "Fraud Tree" che delinea il sistema di classificazione delle varie tipologie di frode, in cui la corruzione rappresenta una delle tre categorie principali, assieme all'appropriazione indebita di asset aziendali e alla frode connessa all'informativa finanziaria.

Il "ramo" della corruzione è poi declinato in "conflitto di interesse", "tangenti", "regalie e omaggi", "estorsione".



Fonte: ACFE "Report to Nations 2024".


⁴ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Truffa (art. 640 c.p.), Frode informatica (art. 640 ter c.p.), Insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), Frode assicurativa (art. 642 c.p.), Frode contabile (art. 2621 - 2621-bis - 2621-ter - 2622 c.c.), Appropriazione indebita (art. 646 c.p.), Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

In ultimo, ACFE elabora ogni due anni il *“Report to Nations”* nel quale vengono riportati i dati relativi a casi di frode aziendale a livello mondiale.

L'ultimo è stato rilasciato nel 2024 e si basa sulle risultanze della *“2023 Global Fraud Survey”* mediante la quale sono stati raccolti i dati relativi a n. 1.921 casi di frode avvenuti tra gennaio 2022 e settembre 2023, in 138 Paesi (suddivisi in 8 regioni) per una perdita stimata di oltre USD 3,1 Billion.

In riferimento alla *“Western Europe”*, sono stati analizzati n.117 casi (di cui 16 in Italia) con una perdita media stimata di 181 mila dollari. Nella stessa regione, in linea con quanto è accaduto anche a livello mondiale, la principale tipologia di frode è la corruzione (53%), seguita da furti non monetari (ad es. furto di merce, d’informazioni confidenziali, etc.) e dagli *“billing scheme”* (pagamenti fraudolenti, ad es. un dipendente addebita all’azienda acquisti personali).

Il 46% dei casi di “frode” analizzati sono stati individuati attraverso segnalazioni (tips), di cui il 52% provenienti da dipendenti, e il 15% grazie all’attività dell’Internal Audit. Le fonti esterne, come i clienti, i venditori e i concorrenti, hanno rappresentato circa un terzo di tutte le segnalazioni. Lo studio ha rilevato che le organizzazioni con linee di comunicazione dirette hanno avuto quasi il doppio delle probabilità di rilevare le frodi contro le organizzazioni senza, evidenziando il ruolo cruciale che le segnalazioni svolgono nella lotta alla corruzione.



Fonte: ACFE *“Report to Nations 2024”*.

I primi tre dipartimenti/funzioni aziendali per frequenza dell’evento “frode”, come riportato anche nel report del 2024, sono la “contabilità”, la “produzione” e le “vendite” che nel complesso presentano il 30% del totale dei casi di frode analizzati.

In tema di “danno economico”, le maggiori perdite sono causate dal *Board of directors* ovvero dall'*Executive and Upper management*, entrambi con un danno medio pari a \$ 4900k, mentre meno rilevanti sono i danni causati da dipendenti per circa \$60k.

In relazione al fenomeno corruttivo in Italia, l'ANAC ha pubblicato in data 17 ottobre 2019 il documento “*Corruzione in Italia (2016-2019)*” nel quale, con il supporto della Guardia di Finanza, sono stati analizzati i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio e redatto un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Sebbene la tipologia di analisi sia scarsamente utile ai fini della prevenzione, dal momento che si riferisce ad un fenomeno più ristretto dell'integrità e che sono elaborate con un notevole ritardo temporale dall'evento (es. una condanna è rilevata a distanza anche di molti anni dal momento in cui ha avuto luogo l'episodio corruttivo) i risultati sono oggettivi e molto dettagliati e disaggregati per aree territoriali e per settori.

Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavaggio e pulizia), equivalente al 13%. Nel complesso, dall'esame delle vicende venute alla luce si evince che gli scambi corruttivi avvengono secondo meccanismi stabili di regolazione, che assicurano l'osservanza diffusa di una serie di regole informali e che assumono diversa fisionomia a seconda del ruolo predominante svolto dai diversi centri di potere (politico, burocratico, imprenditoriale). Sotto questo profilo, l'analisi dell'ANAC ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno della “smaterializzazione” della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica. Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti. In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del *pactum sceleris*: soprattutto al Sud l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.

L'ISTAT il 6 giugno 2024 ha pubblicato lo studio “*La corruzione in Italia. Anno 2022-2023*” il quale analizza in otto settori chiave (sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici pubblici, giustizia, forze dell'ordine, public utilities) il numero di famiglie (cittadini tra 18 e 80 anni) coinvolte in dinamiche corruttive – chiedendo agli

intervistati se a loro stessi o a un familiare convivente sia stato suggerito o richiesto di pagare, fare regali o favori in cambio di facilitazioni per avere un servizio o un'agevolazione – ovvero a conoscenza indiretta di casi di corruzione (chiedendo se fatti simili siano accaduti nel proprio ambiente ad amici, colleghi e familiari).

Lo studio, attraverso il confronto tra i dati relativi al triennio 2020-2023 con quelli del triennio 2013-2016 (oggetto della precedente indagine) evidenzia una diminuzione netta del fenomeno con un passaggio dal 2,7% delle famiglie che hanno subito almeno una richiesta di denaro, regali o altro, all'1,3% per l'ultimo triennio considerato gli ultimi tre anni. Come evidenziano nel Report, tale dato è sicuramente condizionato dalla pandemia da Covid-19 che proprio tra il 2020 e il 2021 può avere alterato lo stesso ricorso ad alcuni servizi. Nel Report si evidenzia inoltre che tra le famiglie che si sono rivolte alla sanità nel corso della loro vita (circa 21milioni 950mila), l'1,3% ha avuto richieste di denaro, regali o altro per ottenere o velocizzare il servizio o per ricevere assistenza; per essere agevolati nel settore dell'istruzione allo 0,7% delle famiglie; in ambito lavorativo ciò è capitato allo 0,8% delle famiglie; nell'ambito delle public utilities sono lo 0,4% le famiglie che al momento della domanda di allacci, volture o riparazioni per l'energia elettrica, il gas, l'acqua o il telefono ha avuto richieste di pagamenti in qualsiasi forma per ottenere o velocizzare i servizi); il 2%, invece, ha avuto richieste di denaro o regali rivolgendosi ad uffici pubblici. Dalla rilevazione della percezione della diffusione della corruzione nell'ambiente delle imprese e della libera professione è emerso che tra imprenditori e lavoratori autonomi cresce la percezione di richieste illecite: rispetto al 32,4% della precedente rilevazione, per il 38,5% degli imprenditori, liberi professionisti e lavoratori in proprio (circa 2milioni e 900mila nel 2022-2023) capita di essere obbligati (sempre o spesso) a pagare per ottenere licenze e concessioni o contratti con la P.A., permessi per l'import e l'export, oppure per agevolare pratiche fiscali o velocizzare procedure giudiziarie.

Nell'ambito dello studio ISTAT è, infine, affrontato il tema della *'accettabilità della corruzione'* da parte dei cittadini a cui è stato chiesto se ritenessero accettabili (o almeno in alcune circostanze) comportamenti legati a dinamiche simili o assimilabili a quelle corruttive. Dai dati raccolti emerge che per il 20,1% dei cittadini di 18-80 anni è accettabile che un genitore offra o accetti di pagare per trovare lavoro a un figlio (per il 7,4% è sempre accettabile, per il 12,7% solo in alcune circostanze), mentre "farsi raccomandare da familiari o amici" per essere assunto è ritenuto accettabile per il 15,9%. Il 4,5% di cittadini ritiene, invece, accettabile ottenere regali, favori o denaro in cambio del proprio voto alle elezioni.

Il report evidenzia, infine, che *"la tolleranza espressa varia in qualche misura a seconda del contesto"*. In particolare, nelle regioni del Centro Italia– le stesse dove si segnala la maggiore prevalenza del fenomeno – si evidenzia una tolleranza superiore rispetto all'offrire denaro (11,1%), ottenere benefici assistenziali senza diritto (10,7%) e ottenere qualcosa in cambio del proprio voto (9,3%), mentre riguardo il farsi raccomandare, oltre che al Centro (17,6%), la tolleranza risulta più diffusa al Nord-ovest (17,6%), e riguardo il pagare per trovare lavoro a un figlio al Sud (23,4%).

L'analisi del contesto esterno ha lo scopo di individuare i fattori/eventi esterni, che potenzialmente possono rappresentare *driver* di rischio corruzione.

Tale analisi è stata effettuata in relazione alle seguenti categorie logiche di fattori/eventi:

1. sportivi e socioculturali (per es. organizzazioni di grandi eventi);
2. legali, economici e politici (per es. attività di lobbying);
3. industriali e tecnologici (per es. l'utilizzo di nuove tecnologie di trasmissione dati).

Si ritiene che le categorie più rilevanti in termini di impatto e probabilità di accadimento siano connesse ai fattori/eventi sportivi e socioculturali, nonché a quelli legali, economici e politici.

Infatti, in riferimento alla prima categoria, si tratta di fattori/eventi, che per la loro eccezionale natura e per i tempi ristretti e tassativi richiesti per la loro realizzazione, possono comportare rischi connessi alla deviazione dalle procedure e dalle regole al fine di ottenere dei risultati, limitando l'efficacia dei sistemi di controllo esistenti. In altri termini, le pressioni che si generano potrebbero creare un ambiente per cui il raggiungimento del risultato è priorità che giustifica la violazione o il aggiramento delle procedure esistenti.⁵ È noto come tali aspetti si siano storicamente riscontrati sia in fase di partecipazione volta all'aggiudicazione dell'evento sportivo (*event bidding*) che di organizzazione dello stesso.

Si tratta di un rischio inerente con un impatto potenziale rilevante in termini di danno economico e reputazionale, la cui probabilità di accadimento può valutarsi anch'essa come elevata per le pressioni connesse all'evento. In ogni caso si tratta di eventi la cui frequenza di accadimento è bassa.

Per quanto riguarda i fattori legali, economici e politici, si tratta di ipotesi riconducibili sostanzialmente all'attività di lobbying al fine di ottenere indebitamente norme a proprio favore, soprattutto in termini di assegnazione di risorse finanziarie e in materie che possono impattare su PSFI. In tale casistica è riconducibile anche l'ipotesi che a fronte di nuove norme, di cui si richiede la *compliance*, PSFI al fine di evitare sanzioni per mancati adempimenti, ponga in essere condotte corruttive a fronte di controlli e verifiche.

Si ritiene che la probabilità di tali fenomeni sia molto bassa, anche a fronte dell'assenza di casi storici relativi a questa categoria di fattori/eventi.

⁵ Si veda "A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public Events", UNODC, 2013.

2.2 Analisi del contesto interno

L'obiettivo ultimo dell'analisi del contesto interno è di identificare le aree sensibili nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

L'individuazione delle attività a rischio avviene attraverso la costruzione di ipotesi di realizzazione della condotta in riferimento ai rischi-reato previsti dalla L. 190/2012.

Le attività a rischio di seguito individuate e la loro valutazione di rischio inerente, sono oggetto annualmente di specifiche analisi da parte dei Responsabili delle strutture aziendali coinvolte, con il supporto del RPCT, (vedi successivo par. 2.3. "Valutazione del rischio – Modalità operative") al fine di recepire sia eventuali novità organizzative e normative in materia sia i risultati emersi dalle attività di vigilanza e controllo svolte durante l'anno dal RPCT, nonché il grado di consapevolezza e conoscenza dei rischi da parte delle strutture aziendali interessate.

La tabella seguente contiene le attività a rischio della Società come individuate e valutate alla data di approvazione del presente Piano.

N.	Attività a rischio	Livello di RISCHIO INERENTE
1	Programmazione degli acquisti con riferimento alle attività di ristorazione	Medio
2	Gestione delle attività di incasso del ristorante	Medio
3	Gestione delle attività di incasso dal tesseramento	Medio
4	Gestione del magazzino inerente l'attività di ristorazione	Medio
5	Gestione operativa dei contratti passivi	Medio
6	Gestione della piccola cassa	Basso
7	Gestione degli accessi al Parco	Basso
8	Gestione dei rimborsi spese dipendenti	Basso
9	Gestione attività di selezione dei maestri della scuola tennis	Basso

Sono escluse dal presente Piano le attività sotto elencate svolte da Sport e Salute S.p.A. per conto del Parco Sportivo Foro Italico in virtù del contratto di servizio ad oggi in essere: *Gestione contabilità, tesoreria e Bilancio; Gestione obblighi trasparenza; Individuazione delle procedure di affidamento da effettuare; Esecuzione delle procedure di affidamento e aggiudicazione; Valutazione della performance del personale; Assegnazioni di incarichi a professionisti; Gestione e controllo delle spese di rappresentanza; Assunzione del personale.*

2.3 Valutazione del rischio

Per ciascuna attività il RPCT supporta i Responsabili delle strutture aziendali coinvolte nella valutazione del rischio inerente al fine di definire una priorità di intervento.

La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso una metodologia *worst-case*, basata sulle seguenti dimensioni:

- probabilità;
- impatto potenziale.

Valutazione della probabilità di accadimento

La probabilità è valutata in relazione alle seguenti variabili:

- complessità della realizzazione, che viene definita in relazione ad elementi quali il numero di soggetti/uffici che è necessario coinvolgere per la realizzazione ipotetica dello schema del reato, la pubblicità/diffusione degli atti/documenti oggetto di abuso, la complessità tecnica/fruibilità di tali documenti, etc.;
- concretezza dell'interesse/vantaggio del soggetto corruttore/concusso, per cui l'interesse/vantaggio ipotizzabile dalla condotta è definito in modo specifico e dettagliato al fine di determinare la reale "spinta motivazionale".

Per ciascuna variabile sono definiti i seguenti tre livelli:

Variabile	Alto	Medio	Basso
Complessità di realizzazione della condotta	Il numero di soggetti da coinvolgere per la certa realizzazione è superiore a tre e tali soggetti appartengono a strutture differenti. La condotta realizzativa coinvolge numerose attività aziendali e sistemi informativi dotati di controlli applicativi. Gli atti in cui si sostanzia la condotta presentano un elevato grado di diffusione e contenuti facilmente fruibili.	Il numero di soggetti da coinvolgere per la certa realizzazione è inferiore a tre e tali soggetti appartengono a strutture differenti. La condotta realizzativa comporta il coinvolgimento di differenti attività e sistemi informativi. Gli atti in cui si sostanzia la condotta sono comunicati solo a determinate categorie di soggetti e presentano contenuti facilmente comprensibili solo agli interessati.	I soggetti da coinvolgere appartengono ad un'unica struttura. La condotta realizzativa non è articolata e difficoltosa e non comporta l'utilizzo di sistemi informativi dotati di controlli applicativi. Gli atti in cui si sostanzia la condotta sono comunicati solo a richiesta e presentano contenuti altamente tecnici.
Concretezza dell'interesse o vantaggio del soggetto	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta è concreto, diretto e immediato sia in capo al soggetto passivo che attivo. Sono presenti casi storici documentati relativi alla fattispecie in esame.	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta sono concreti, diretto e immediato solo per uno dei due soggetti (attivo e passivo), mentre per l'altro l'ipotesi è più articolata e indiretta. Sono presenti casi storici documentati relativi allo schema realizzativo della fattispecie, anche se non direttamente riconducibili al sistema "sport".	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta sono difficilmente configurabili. Non sono presenti casi storici documentati relativi alla fattispecie.

L

a valutazione del livello di probabilità (Alta, Media, Bassa) viene effettuata attraverso la seguente matrice, che esprime un valore di sintesi delle due variabili precedentemente spiegate.

		Livello di probabilità		
		Basso	Medio	Alto
Complessità	Basso	M	A	A
	Medio	B	M	A
	Alto	B	B	M
		Basso	Medio	Alto
		Interesse/vantaggio		

Ai fini della valutazione della probabilità sono, inoltre, presi in considerazione i seguenti ulteriori elementi qualitativi/quantitativi, quali la frequenza degli atti/provvedimenti a rischio, la presenza di forti sollecitazioni esterne, l'ambito professionale/istituzionale/di mercato ad elevato rischio, ecc.

Valutazione del livello di impatto potenziale

L'impatto potenziale di un evento corruttivo può esplicitarsi in differenti modi in relazione allo schema corruttivo e alla tipologia di attività sensibile ed è valutato in relazione alle seguenti dimensioni:

- **reputazionale:** l'impatto reputazionale è valutato in relazione al livello di diffusione delle notizie da parte dei media e le relative conseguenze sull'immagine di PSFI;
- **economico finanziario:** l'impatto economico finanziario è valutato in relazione alla materialità del danno di PSFI generato dalla commissione di un reato;
- **legale sanzionatorio:** l'impatto legale-sanzionatorio è connesso alla ipotesi di realizzazione del reato che può comportare l'avvio di un procedimento giudiziario e/o l'irrogazione di una sanzione.

In questo modo, tale dimensione presenta il medesimo livello di impatto su ogni attività sensibile pertanto, essendo una "costante", non è oggetto di valutazione.

La tabella seguente contiene la scala di valutazione del livello di impatto potenziale.

Dimensioni	Alto	Medio	Basso
Danno reputazionale	Attenzione da parte dei media nazionali (e internazionali) con danni di lungo termine all'immagine pubblica di PSFI	Attenzione perdurante di media locali con conseguenze sugli stakeholder di PSFI	Minima attenzione a livello di media locali e con una durata di breve termine.

Impatto finanziario	L'impatto finanziario stimabile è maggiore dell'1% del valore della produzione di PSFI	L'impatto finanziario stimabile è compreso tra il 0,5% e l'1% del valore della produzione di PSFI	L'impatto finanziario stimabile è minore del 0,5 % del valore della produzione di PSFI
Legale - sanzionatorio	Costante. Relativo all'avvio di procedimenti giudiziari e amministrativi. Irrogazione di sanzioni.		

Valutazione del rischio inerente

La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso la combinazione dei livelli di probabilità e impatto potenziale per ciascuno schema concettivo.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Alto (A) presentano una elevata significatività da cui conseguono sia la sua priorità, per ciascuna fase successiva del processo di gestione del rischio, che la cadenza dei monitoraggi periodici.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Medio (M) presentano una rilevanza condizionata dalla prioritaria assegnata alle attività che presentano un livello di rischio inerente alto.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Basso (B) sono caratterizzate dalla valutazione di opportunità circa i termini del monitoraggio e la realizzazione delle eventuali azioni correttive.

Livello di rischio inerente

Probabilità	Alto	M	A	A
	Medio	B	M	A
	Basso	B	B	M
		Basso	Medio	Alto

Impatto potenziale

Modalità operative

Il RPCT di PSFI supporta i Responsabili delle strutture aziendali competenti ad individuare le attività a rischio rilevanti ai fini della L.190/2012 ed effettua la valutazione del rischio inerente per ciascuna attività.

I risultati delle analisi svolte sono formalizzati in una *matrice delle attività a rischio*, in cui per ciascuna attività sono indicati i reati ipotizzabili, gli schemi di condotta e la valutazione del rischio inerente.

Tale documentazione si ritiene parte integrate del presente PTPC.

2.4 Trattamento del rischio

La valutazione del disegno del sistema di controllo a presidio delle attività a rischio è un'attività di responsabilità del RPCT, da effettuare su base periodica, successivamente alla fase di processo *Risk Assessment*, in quanto a questa strettamente connessa e correlata.

Tale valutazione tiene in considerazione l'“adeguatezza del disegno” del sistema di controllo, il livello di rischio inerente connesso a ciascuna attività, nonché le:

- Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Misure per la prevenzione elencate nel PNA 2019 e nel PNA 2022 ritenute di maggiore rilevanza e/o in considerazione dell'assetto organizzativo della Società.

I criteri di controllo individuati sono indicati dalla tabella che segue:

Criteri di controllo	PSFI
1. Separazione delle funzioni	✓
2. Tracciabilità dei dati e dei documenti	✓
3. Formalizzazione dei poteri	✓
4. Esistenza di procedure, protocolli o circolari per la regolamentazione dell'attività	✓
5. Formazione del personale in tema di corruzione	✓
6. Gestione dei conflitti di interesse e dei requisiti di onorabilità con riferimento ai reati di corruzione	✓
7. Collegialità delle decisioni	n/a
8. Tracciabilità delle decisioni	applicabilità da valutare per singola attività
9. Trasparenza e pubblicità degli atti, dei documenti e dei dati	✓

10. Flussi informativi verso RPCT	applicabilità da valutare per singola attività
-----------------------------------	--

Il RPCT supporta i Responsabili delle strutture aziendali competenti nella individuazione e valutazione delle misure di prevenzione e dei controlli specifici per ciascuna attività mappata nel Piano e in relazione ai criteri suddetti. In particolare, la valutazione è effettuata sulla base della seguente scala di valori:

- adeguato – Il controllo/la misura rilevata è adeguatamente strutturata in modo da ridurre il livello di rischio inerente di commissione del reato ad un livello di rischio residuo minimo;
- parzialmente adeguato – Il controllo/la misura rilevata presenta aspetti da revisionare/integrare ovvero necessità di miglioramento al fine di ridurre il livello di rischio residuo ad un livello minimo;
- non adeguato – Il controllo/la misura rilevata non è presente o non è logicamente in grado di ridurre il livello di rischio inerente, che rimane sostanzialmente invariato.

Alla valutazione dei singoli controlli sono associati i seguenti punteggi:


- 1 (Adeguito);
- 0,5 (Parzialmente Adeguato);
- 0 (Non Adeguato).

La somma dei punteggi ottenuti dai singoli controlli/misure rilevati esprime la valutazione sintetica del sistema di controllo sulla base dei seguenti range:

SISTEMA DI CONTROLLO SODDISFACENTE (range 100%-80%)		SISTEMA DI CONTROLLO NON SODDISFACENTE (range 79%-0%)	
Adeguito	Migliorabile	Carente	Critico
Range: 100%-90%	Range:89% -80%	Range: 79% -51	Range:50%-0
Tutti i singoli controlli/misure sono adeguati ovvero un controllo presenta degli aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente soddisfacente.	Un controllo o misura presenta la necessità di interventi sostanziali ovvero due controlli presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente soddisfacente.	Almeno due controlli/misure presentano la necessità di interventi sostanziali ovvero più controlli presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente non soddisfacente.	La maggior parte dei controlli/misure presentano la necessità di interventi sostanziali ovvero presentano aspetti migliorativi volti a ottimizzare il sistema di controllo ritenuto complessivamente non soddisfacente.

La valutazione di adeguatezza dei singoli controlli/misure e del sistema di controllo esula da ogni valutazione sull'efficacia degli stessi, che è oggetto della fase successiva del sistema di gestione del rischio.

Il livello di **rischio residuo o “mitigato”**, definito come il rischio che rimane in capo ad una attività in seguito alla valutazione di adeguatezza del sistema di controllo, scaturisce dalla combinazione del livello di rischio inerente e dalla valutazione del sistema di controllo come indicato nella seguente matrice:



- ◆ **Area degli interventi con priorità immediata:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato “Alto” e il sistema di controllo appare complessivamente “non soddisfacente” (carente o critico) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario definire e attuare interventi correttivi da realizzarsi tempestivamente dando priorità alle attività a rischio che presentano aspetti di controllo critici.
- ◆ **Area degli interventi a breve termine:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato “Medio/Basso” e il sistema di controllo appare complessivamente “non soddisfacente” (carente o critico) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario definire interventi correttivi da attuarsi dando priorità agli interventi dell’area precedente, ma mantenendo un livello di attenzione costante su tali attività a rischio.
- ◆ **Area del monitoraggio/interventi di medio termine:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato “Alto” e il sistema di controllo appare complessivamente “soddisfacente” (adeguato o migliorabile) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario continuare a monitorare l’effettivo funzionamento del sistema di controllo ovvero l’eventuale presenza di cambiamenti organizzativi, tecnici, procedurali. In alcuni casi il sistema di controllo, già soddisfacente, presenta aspetti di ottimizzazione rispetto a cui valutare la possibilità di intervento dando priorità agli interventi definiti in relazione alle Aree precedenti.
- ◆ **Area delle opportunità:** Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato “Medio/Basso” e il sistema di controllo appare complessivamente “soddisfacente” (adeguato o migliorabile) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; pertanto, non si rilevano necessità di intervento prioritarie.

Modalità operative

Il RPCT di PSFI supporta annualmente i Responsabili delle strutture aziendali nella individuazione e nella valutazione di adeguatezza dei controlli e delle misure a presidio di ciascuna attività a rischio individuata nel PTPC.

La mappatura e la valutazione dei controlli è formalizzata nelle **schede di risk and control assessment** trasmesse ai Responsabili delle singole attività ove è presente la descrizione e la valutazione dei controlli/misure specifici individuati in riferimento a ciascun criterio di controllo applicabile e le eventuali azioni correttive necessarie e opportune. Tali schede si ritengono parte integrate del presente PTPC.

2.5 Pianificazione e Attuazione

Il RPCT supporta i Responsabili delle Strutture Aziendali nella definizione del piano annuale delle azioni e degli interventi da implementare (si veda paragrafo "10. Obiettivi di prevenzione della corruzione e della trasparenza"), identificando per ciascuna attività le tempistiche di completamento.

È responsabilità di ciascun Responsabile delle Strutture Aziendali dare attuazione alle azioni indicate nel Piano.

2.6 Monitoraggio del processo

L'attività di monitoraggio rappresenta l'ultima fase del processo di prevenzione del rischio "corruzione" di PSFI. In particolare, è responsabilità del RPCT monitorare l'implementazione:

- delle azioni di adeguamento del disegno delle misure di prevenzione. Nel caso in cui siano ravvisati scostamenti significativi rispetto a quanto pianificato, ovvero venga manifestata l'esigenza motivata di prevedere azioni differenti, il RPCT analizza le cause che hanno generato tali scostamenti e supporta i responsabili nella definizione delle soluzioni;
- dell'effettiva attuazione delle misure attraverso specifiche verifiche.

Nel caso in cui siano ravvisati comportamenti in violazione delle prescrizioni del Piano, il RPCT vigila sull'applicazione del sistema disciplinare.

2.7 Ruoli e responsabilità

La gestione del rischio “corruzione” è un processo trasversale all’organizzazione, continuo e iterativo che prevede la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli organi di vertice, dei dirigenti, del personale e dei collaboratori, che hanno l’obbligo di osservare i presidi posti a prevenzione del rischio di corruzione.

Nel PNA 2013 e 2019 si esplicita che *“tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti”*. Per quanto sopra, tutto il personale ed i collaboratori, nell’ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo, sono tenuti ad eseguire le attività nel rispetto delle procedure della Società e – per quanto applicabili - di Sport e Salute e dei controlli predisposti, nonché ad effettuare le opportune e necessarie segnalazioni in caso di non conformità, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di controllo.

Gli Organi di Vertice sono tenuti a conoscere i principali rischi che impattano sull’organizzazione e le modalità con cui sono tenuti sotto controllo dal *management*, gli obiettivi definiti in materia di anticorruzione e il loro allineamento con la Missione dell’organizzazione, nonché le principali risultanze delle attività di controllo e le azioni da intraprendere.

L’Amministratore Unico (AU), quale organo di indirizzo politico della Società:

- nomina il RPCT;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPC;
- approva il PTPC e riceve la relativa relazione annuale del RPCT;
- è destinatario delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
- riceve da parte del RPCT le segnalazioni dei conflitti di interesse rilevati dalle strutture aziendali e compie le azioni necessarie.

Il RPCT:

- riferisce direttamente e funzionalmente all’AU;
- predispone e aggiorna il PTPC, lo trasmette all’AU per l’approvazione e ne effettua la pubblicazione;
- effettua le verifiche di competenza sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;

- propone le azioni di rimedio individuate a seguito delle verifiche e, nel caso di mancata attuazione, ne dà informazione all'AU;
- supporta i Responsabili delle strutture aziendali nell'attività di identificazione, valutazione e gestione, dei potenziali rischi di corruzione e identificazione delle azioni di rimedio;
- monitora la realizzazione delle azioni di rimedio da parte dei Responsabili delle strutture aziendali;
- effettua il monitoraggio di secondo livello sui controlli e le misure di prevenzione;
- pianifica e monitora la formazione del personale con logiche risk-based;
- segnala i casi di mancato supporto o collaborazione, mancato o ritardato adempimento degli interventi o degli obblighi di pubblicazione e ogni altra criticità all'AU. In caso di inazione, qualora necessario, il RPCT effettua la segnalazione direttamente all'ANAC;
- pubblica la Relazione annuale sulle attività svolte entro le scadenze di legge;
- accerta eventuali casi di incompatibilità e inconfiribilità, dichiara la nullità delle nomine e valuta l'applicazione di sanzione ex D.lgs. 39/13;
- riceve le segnalazioni dei conflitti di interesse rilevati dalle strutture aziendali tramite apposita modulistica e ne riferisce all'AU.

I Responsabili delle Strutture Aziendali, con il supporto metodologico del RPCT:

- effettuano l'analisi e valutazione dei rischi e della relativa attuazione del processo di gestione dei rischi di corruzione, supervisionando l'attività e la corretta applicazione delle misure di prevenzione da parte dei dipendenti;
- assicurano la puntuale attuazione degli interventi definiti nel PTPC;
- forniscono i dati e le informazioni richiesti dal RPCT ai fini degli adempimenti della normativa sulla trasparenza;
- effettuano segnalazioni mediante i canali messi a disposizione dal RPCT, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di controllo interno o a comportamenti non in linea con il Codice di Etico.

Il personale dipendente e i collaboratori:

- opera, per le attività di competenza, nel rispetto delle procedure e delle misure di prevenzione predisposte per l'attività a rischio corruzione;
- effettua segnalazioni mediante i canali messi a disposizione dal RPCT, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di controllo interno o a comportamenti non in linea con il Codice Etico;

- garantisce la messa a disposizione dei dati e delle informazioni richieste periodicamente dal RPCT ai fini degli obblighi di Trasparenza.

3. Il Ruolo del RPCT

3.1 Requisiti di nomina, poteri e doveri del RPCT

Il provvedimento di nomina del Responsabile adottato dall'organo amministrativo deve indicare il soggetto cui è conferito l'incarico, la durata dell'incarico e, laddove la designazione si discosti dagli orientamenti espressi dall'Autorità, le motivazioni che hanno indotto la Società a soluzioni diverse.

L'Organo amministrativo individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo. La nomina di un soggetto esterno, tenuto conto del numero di dipendenti e di dirigenti richiede una motivazione congrua, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. RPCT è individuato tra i soggetti che abbiano adeguata conoscenza dell'organizzazione, che siano in posizione di autonomia valutativa e in possesso di competenze qualificate per svolgere il ruolo.

Non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente di uffici di diretta collaborazione dei Vertici aziendali e sono esclusi dalla designazione i dirigenti che gestiscono i processi più esposti al rischio della corruzione (come, a titolo meramente esemplificativo, processo acquisti, gestione del patrimonio, contabilità e bilancio e gestione del personale). Il RPCT di PSFI deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine:

- a) la nomina del RPCT ha una durata allineata alla durata del mandato dell'organo amministrativo che ha provveduto alla nomina;
- b) l'incarico può essere prorogato, anche tacitamente, una volta. Rinnovi successivi devono essere adeguatamente motivati e approvati dall'Amministratore Unico;
- c) può essere revocato solo per giusta causa dall'Amministratore Unico della Società da motivare nel provvedimento di revoca, o al venir meno dei necessari requisiti soggettivi del soggetto incaricato;
- d) la revoca dell'incarico è automatica nel caso in cui nei confronti del RPCT siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva;

e) nei casi di cui alle precedenti lett. c) e d), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace⁶.

Il RPCT del PSFI è indipendente ed autonomo, riferendo funzionalmente direttamente all'Amministratore Unico della Società.

Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure di controllo previste nel Piano.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT ha libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque struttura aziendale che è tenuta a rispondere.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT si avvale del supporto della Direzione Internal Audit e Corporate Compliance di Sport e Salute S.p.A. (IACC), al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.

Il RPCT può avvalersi della consulenza delle altre strutture organizzative interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate.

Il RPCT ha una dotazione di budget adeguata al corretto e regolare svolgimento delle proprie funzioni e alla realizzazione degli obiettivi del Piano.

Tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione al RPCT, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Il RPCT, e i soggetti dei quali lo stesso si avvale a qualsiasi titolo, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza sulle informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia privacy e, in particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" o "GDPR") e al D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy"), come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ("Adeguamento al Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali").

⁶ Si veda anche "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione", delibera n. 657 del 18 luglio 2018.

Il RPCT deve segnalare le anomalie e i casi di mancato supporto e collaborazione all'Amministratore Unico della Società per l'avvio dei procedimenti disciplinari e conseguente applicazione delle sanzioni previste dai CCNL applicati e dal Sistema disciplinare vigente.

3.2 Responsabilità del RPCT

La L. 190/2012 prevede le seguenti responsabilità in capo al RPCT:

- per l'omessa predisposizione del PTPC, salvo che il fatto costituisca reato, ANAC applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000⁷;
- nei casi in cui all'interno della Società vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il PTPC prima della commissione del fatto, si configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine dell'Amministrazione.

In capo al RPCT possono, inoltre, configurarsi due ulteriori ipotesi di responsabilità⁸:

- dirigenziale, che si configura nel caso di «ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano»;
- disciplinare «per omesso controllo».

Il RPCT è esente da tali responsabilità se dimostra, tra l'altro, di avere:

- predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e di aver osservato le prescrizioni previste dalla L. 190/2012 circa i suoi compiti;
- individuato nel PTPC le aree a rischio e le relative misure di contrasto e definito i relativi meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- previsto obblighi di informazione, da parte di tutti i dipendenti, nei confronti dello stesso RPCT;
- stabilito i criteri di monitoraggio e verificato l'efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità.
- comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e vigilato sull'osservanza del Piano.

Con riguardo alle misure di trasparenza, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale del RPCT ed eventuale causa di responsabilità per danno

⁷ Art. 19, co. 5, D.L. n. 90/2014.

⁸ Art. 1, co. 14, l. n. 190/2012.

all'immagine del PSFI. Tale responsabilità non si attiva qualora il RPCT provi che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile.

4. Flussi Informativi

I flussi informativi sono un'importante misura di prevenzione e sono definiti dal RPCT che vigila sul rispetto del PTPC. Nel dettaglio, i flussi sono stati individuati sulla base della mappatura e dell'assegnazione del profilo di rischio potenziale delle attività del PSFI svolte per il PTPC. Per ciascun'attività valutata con un rischio "medio" o "alto" sono stati individuati dei "red-flag", ovvero degli indicatori di potenziali frodi o condotte illecite/non conformi, con riferimento ai reati ex L.190/2012. Le *red flag* sono «anomalie», comportamenti non conformi o vietati, eventi o operazioni indicativi di "eccezioni" o "deroghe" rispetto alla normale operatività o alle regole prescritte dalle procedure (es.: richiesta di pagamenti a vista da parte della fattura di un fornitore, invio del cv di un candidato). Tali *red-flag* o *anomalie* devono essere riconosciuti e identificati da parte delle strutture aziendali competenti, che in qualità di primo livello di controllo aziendale, hanno obbligo di individuazione e segnalazione al RPCT. In relazione a ciascun *red-flag* individuato sono stati definiti dei flussi informativi sulla base dei seguenti criteri:

- a) *eccezione*: i flussi presentano contenuti relativi alle eccezioni;
- b) *drill down*: i contenuti informativi dei flussi sono di norma definiti a livello aggregato e possono essere oggetto di successivi approfondimenti o verifiche di dettaglio;
- c) *periodicità*: la periodicità dei flussi è definita in relazione al grado di rischio e alla frequenza dell'attività sensibile cui sono relazionati.

I flussi informativi possono essere oggetto di revisione periodica, fermo restando la facoltà del RPCT di modificare o integrare in corso d'esercizio le informazioni necessarie e funzionali ai rispettivi doveri di vigilanza, anche in base agli eventuali cambiamenti normativi, organizzativi, alle notizie e alle segnalazioni in merito ad eventuali violazioni, alle risultanze dei report stessi.

Sulla scorta di tali flussi informativi, il RPCT può richiedere specifici approfondimenti, avvalendosi del supporto della Direzione IACC di Sport e Salute S.p.A., e segnala all'Amministratore Unico eventuali criticità.

Le strutture aziendali competenti sono responsabili dei controlli di primo livello, delle segnalazioni delle anomalie e della trasmissione dei flussi informativi a RPCT, secondo le periodicità definite. Inoltre, sono tenute a fornire gli approfondimenti eventualmente richiesti e a supportare eventuali audizioni o verifiche.

IACC supporta RPCT nella richiesta e nella raccolta delle segnalazioni e dei flussi da parte delle strutture competenti.

5. Whistleblowing

PSFI adotta un sistema di whistleblowing conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo⁹.

Le segnalazioni possono essere inviate sia da soggetti interni sia da soggetti esterni, in forma scritta o orale, mediante una piattaforma informatica che garantisce ai segnalanti la riservatezza sulla loro identità anche nei confronti del gestore delle segnalazioni. La piattaforma è accessibile sia dall'intranet aziendale sia dal sito web della Società all'indirizzo: <https://www.sportesalute.eu/whistleblowing.html>.

La gestione del canale interno di segnalazione è disciplinata da procedura organizzativa di Sport e salute (DRU 21 "*Gestione delle segnalazioni-Whistleblowing*"), applicata anche da PSFI.

Le segnalazioni sono ritenute ammissibili se riguardano i seguenti contenuti:

- gli illeciti, o presunti tali, derivanti dalla violazione del diritto dell'Unione Europea o di norme nazionali;
- gli atti o le omissioni a danno dell'Unione Europea, ossia le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illegale che lede gli interessi finanziati dell'Unione Europea ovvero gli atti o le omissioni che ledono la normativa sul mercato interno;
- la commissione di illeciti rilevanti ex D. lgs. 231/2001;
- le violazioni (o presunte tali) del Modello 231, del Codice Etico e del presente Piano Anticorruzione e delle procedure aziendali.

La procedura precisa che nessun atto ritorsivo e nessun pregiudizio conseguiranno alla segnalazione che sia stata effettuata in buona fede.

In merito, ai sensi di legge e in osservanza alle Linee Guida emanate dall'ANAC in materia¹⁰, si rammenta che qualsivoglia atto ritorsivo posto in essere a seguito di una segnalazione interna oppure rivolta direttamente ad ANAC ovvero di una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sarà ritenuto nullo e, qualora accertato, sanzionato¹¹.

⁹ In virtù delle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 che individuano i soggetti legittimati a segnalare, l'accezione da attribuire al "contesto lavorativo" deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con l'organizzazione del settore pubblico o privato. Occorre infatti considerare anche coloro che hanno instaurato con i soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici. Ci si riferisce, fra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso. Pertanto, a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico o privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate. (Cfr. Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023, paragrafo 2.1.2.).

¹⁰ "Linee Guida whistleblowing" approvate dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

¹¹ Art. 54-bis comma 6." Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la

Il RPCT è il “*gestore delle segnalazioni*”¹² e come tale gestisce le interlocuzioni con i segnalanti nel rispetto dei termini di legge e della procedura DRU 21 “*Gestione delle segnalazioni-Whistleblowing*”, valuta l’ammissibilità della segnalazione e ne effettua l’istruttoria ovvero trasmette la segnalazione ammissibile all’OdV, se di sua competenza. Se la segnalazione non è ritenuta ammissibile, RPCT ne dà riscontro al segnalante tramite apposita comunicazione.

La Società vieta ogni atto discriminatorio o ritorsivo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante e dei “*facilitatori*”¹³ per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione, sanzionando l’autore della ritorsione. A tale riguardo:

- nell'ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.c.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

La segnalazione è altresì sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/90.

L’ANAC in data 07 novembre 2024 ha pubblicato un nuovo schema di Linee Guida in materia Whistleblowing al fine di fornire ulteriori indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione. Tali Linee Guida non sostituiscono né modificano le disposizioni esistenti, ma le integrano e completano al fine di armonizzare le pratiche operative e garantire una maggiore coerenza interpretativa tra i vari strumenti e istituti disciplinati dal D.lgs. n. 24/2023. Nel documento, tra l’altro, l’ANAC sottolinea l’importanza della predisposizione di un canale di segnalazione in forma orale, alternativa a quella scritta, della previsione di idonee modalità di tracciamento delle segnalazioni orali (ad esempio mediante registrazione ovvero verbalizzazione) e della formazione sia per i gestori che per i destinatari della procedura Whistleblowing.

Lo schema definitivo sarà approvato e pubblicato dall’Autorità nei primi mesi del 2025.

sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione.

¹² Come previsto dall’art. 4 co. 5 del D.lgs. 24/2023 “*I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest’ultimo, anche (...) la gestione del canale di segnalazione interna*” Tale concetto è ribadito anche dalle Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

¹³ Per «*facilitatore*» si intende una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

6. Verifica del rispetto delle disposizioni ex D.lgs. 39/2013

In relazione a quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. 39/2013 e dalla Delibera n. 833 del 2 agosto 2016 dell'ANAC, RPCT cura che siano rispettate le disposizioni del citato Decreto in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi. In particolare, il RPCT:

- a) definisce la modulistica per la raccolta delle autocertificazioni e ne cura la raccolta nei confronti di tutti i soggetti interessati al momento della nomina (art.20 del D.lgs. 39/13), anche col supporto della Direzione IACC di Sport e Salute S.p.A.;
- b) nel caso in cui venga a conoscenza attraverso notizie o informazioni comunque pervenute o diffuse, anche dai media o da internet, ovvero attraverso segnalazioni circostanziate, anche anonime, o attraverso altre situazioni o circostanze specifiche, accerta l'inconfiribilità o l'incompatibilità della nomina.

Nelle ipotesi di cui al punto b) sopra indicato, il RPCT avvia un procedimento di verifica dandone notizia al soggetto interessato, con atto contenente una breve indicazione dei fatti, il riferimento alla nomina sottoposta ad accertamento di situazioni di inconfiribilità o di incompatibilità, la specificazione della norma che potrebbe intendersi violata e l'invito a presentare memorie difensive entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nelle ipotesi in cui il procedimento abbia a oggetto l'accertamento di una possibile situazione di inconfiribilità analoga comunicazione viene trasmessa dal RPCT all'organo che ha effettuato la nomina.

La verifica, effettuata annualmente su base campionaria, ha ad oggetto l'attendibilità delle dichiarazioni di incompatibilità e di inconfiribilità rilasciate dal soggetto interessato, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013, con riguardo sia alla correttezza sia alla completezza delle stesse.

La verifica può essere effettuata direttamente o col supporto di società terze indipendenti, tramite fonti pubbliche, audizioni verbalizzate al soggetto interessato ovvero tramite la richiesta di documenti o di certificati attinenti al contenuto della dichiarazione fornita.

Il RPCT, ai fini dell'accertamento, può richiedere il supporto della Direzione Affari Legali e Societari di Sport e Salute S.p.A. I soggetti interessati sono tenuti a fornire la massima collaborazione e supporto al RPCT ai fini dell'accertamento degli elementi sia oggettivi sia soggettivi.

Nei casi in cui il procedimento si concluda con l'accertamento della sussistenza di una situazione di inconfiribilità, il RPCT:

- (i) trasmette la contestazione al soggetto interessato;
- (ii) dispone la nullità degli atti di conferimento risultati inconfiribili e del relativo contratto ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 39/2013;

(iii) trasmette la contestazione all'organo che ha effettuato la nomina procedendo, nel rispetto del principio del contraddittorio e nei limiti degli strumenti a loro disposizione, con l'accertamento della sussistenza di eventuali profili di colpevolezza ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del D.lgs. 39/2013.

Qualora il procedimento si concluda con l'accertamento della sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPCT:

(i) trasmette la contestazione al soggetto interessato e in essa concede un termine di 15 giorni entro il quale il soggetto può esercitare l'opzione che comporti il venir meno della causa di incompatibilità;

(ii) dispone la decadenza degli atti di conferimento risultati incompatibili e la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 39/2013, in casi di mancato esercizio dell'opzione o nel caso in cui l'opzione esercitata non abbia prodotto il venir meno della causa di incompatibilità.

Ai fini delle attività di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, PSFI garantisce al RPCT la massima autonomia e indipendenza.

7. Conflitto di interessi

Si rimanda al capitolo "7 – Conflitti di Interessi" del PTPC 2025-2027 di Sport e Salute Spa.

8. Logiche di formazione del personale

La formazione è intesa come leva gestionale volta a creare una cultura e un ambiente di controllo per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

In tal senso, il RPCT definisce su base pluriennale gli interventi formativi in una logica *risk-based* ovvero dando priorità al personale che opera sui processi che presentano un più elevato grado di rischio.

Gli interventi forniscono al personale interessato, in particolare una rappresentazione del contesto esterno e interno, inteso sia normativamente che come fattori di rischio, gli strumenti metodologici volti a far riconoscere i c.d. "red-flag" o di ciascun processo, le modalità di utilizzo del sistema di *whistleblowing* adottato dalla Società.

Oltre a tali tematiche, durante le sessioni formative sono illustrati i principali e recenti studi nazionali ed internazionali pubblicati in materia.

9. Divieto di post-employment (pantouflage - revolving doors)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001¹⁴, ai dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali non è consentito – nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio – svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione di appartenenza.

La ratio del divieto è garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, *"potrebbe preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro"*¹⁵.

Tra i soggetti destinatari di tale normativa sono ricompresi anche, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) del decreto, le *"società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche (...)"*.

Il rischio specifico consiste nella circostanza che, durante il periodo di lavoro presso Sport e Salute S.p.A. il dipendente possa preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose, sfruttando, per un fine privato, la propria posizione e il proprio potere all'interno della Società, al fine di ottenere un futuro impiego presso l'impresa o il soggetto privato con il quale entra in contatto in ragione del proprio servizio. Conseguenze della violazione sono:

- la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma;
- il divieto, per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In merito, l'ANAC nelle Linee Guida n.1 del 2024¹⁶ ha aggiunto che, in coerenza con la finalità del divieto e non in contrasto con la formulazione della disposizione, il divieto di *pantouflage* è applicabile anche agli incarichi a titolo gratuito assunti dall'ex dipendente pubblico in un ente privato.

¹⁴ Art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001: *"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

¹⁵ Cons Stato, Sez. V, sentenza n. 7411 del 29 ottobre 2019.

¹⁶ Delibera ANAC n. 493 del 25 settembre 2024.

Al fine di fornire indicazioni sul campo di applicazione dell'istituto, l'ANAC ha pubblicato alcuni interventi e dedicato una specifica sezione nel PNA 2022 nella quale sono ribaditi gli ambiti di applicazione e suggerito alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di *pantouflage*.

Il Codice Etico di Sport e Salute S.p.A., all'art. 4 ("Principi di onestà ed equità") prevede che "i Vertici aziendali e i Dirigenti ordinari, se muniti di poteri decisionali e gestori, prendono atto della disciplina del *pantouflage* e si assumono l'impegno di rispettare i relativi divieti".

La Società, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, prevede l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage*, per quanto di conoscenza in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati.

Tutti gli aspetti sostanziali e procedurali della disciplina saranno oggetto di successive Linee Guida e/o atti che l'Autorità intenderà adottare.

L'ANAC, inoltre, ha chiarito che negli enti di diritto privato in controllo pubblico la norma si applica a coloro "rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto" e che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce la disposizione, sono "i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente" (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015).

Sul punto l'Autorità ha chiarito nelle Linee Guida n.1 del 2024 che è solo l'esercizio di poteri autoritativi e negoziali da parte del dipendente a costituire presupposto per l'applicazione del divieto e non anche lo svolgimento di tali poteri in forma stabile e continuativa. Ne deriva quindi che tale divieto di *pantouflage* trova applicazione anche quando viene esercitata un'attività espressione di un potere autoritativo o negoziale in maniera occasionale ("*una tantum*").

Sono invece esclusi dal divieto gli enti in house della pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico. In tal caso, l'attribuzione dell'incarico di destinazione nell'ambito di una società controllata avviene, infatti, nell'interesse della stessa amministrazione controllante e ciò determina l'assenza del dualismo di interessi pubblici/privati e del conseguente rischio di strumentalizzazione dei pubblici poteri rispetto a finalità privatistiche, che costituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie del *pantouflage*¹⁷.

¹⁷ Delibera ANAC n. 766 del 5 settembre 2018 e delibera numero 1090 del 16 dicembre 2020.

L'ANAC ritiene, infine, che il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. Pertanto, il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

L'RPCT è chiamato a verificare la corretta attuazione delle misure, tenendo conto che la L. n. 190/2012 assegna a quest'ultimo un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente.

Gli esiti delle verifiche del RPCT possono tradursi in una segnalazione qualificata all'ANAC.

10. Obiettivi di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il PTPC, in linea con quanto definito dal Piano Nazionale Anticorruzione attualmente in vigore, fa propri e conferma i seguenti obiettivi strategici per il triennio 2025-2027:

- ridurre le probabilità di accadimento di fenomeni di corruzione;
- aumentare le capacità di individuare casi di corruzione e migliorare i tempi di risposta;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Al fine di realizzare gli obiettivi strategici, il RPCT ha definito quali obiettivi specifici per l'anno 2025 la verifica di audit sulle procedure di affidamento e, in ambito trasparenza, la verifica sulla completezza dei dati pubblicati nella Sezione Società Trasparente in riferimento ad almeno n.2 sottosezioni dell'albero delle pubblicazioni.

11. Sistema disciplinare

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Piano e dalle procedure anticorruzione costituisce adempimento da parte dei dipendenti di PSFI degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del Codice civile.

La violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali del Piano, delle *policy* e delle procedure da parte dei dipendenti di PSFI costituisce sempre illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") e dai CCNL applicabili.

Ad ogni notizia di violazione può essere promossa un'azione finalizzata all'accertamento della stessa. In particolare, nella fase di accertamento può essere contestato al dipendente l'addebito e, altresì, garantito il termine di replica previsto dal CCNL in ordine alla sua difesa. Accertata la violazione, è comminata una sanzione disciplinare proporzionata alla sua gravità ed all'eventuale recidiva. Dell'avvio del procedimento disciplinare e della sua conclusione (sia in caso di irrogazione di una sanzione, sia in caso di annullamento) è data tempestiva comunicazione al RPCT.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Piano è oggetto di monitoraggio da parte del RPCT. Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni, sono applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatto salvo il diritto di PSFI di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Piano e delle procedure. In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Piano e nelle procedure da parte di dirigenti, accertata la responsabilità dell'autore della violazione, si adotta nei confronti del responsabile la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile ai dirigenti. Se la violazione determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione può essere individuata nel licenziamento per giusta causa.

12. Programma della Trasparenza

La trasparenza è intesa quale elemento sinergico agli scopi del PTPC, contribuendo a radicare e sviluppare il concetto di “amministrazione trasparente” e riducendo le possibilità di creazione di contesti favorevoli al fenomeno corruttivo.

In tal senso, la trasparenza ovvero la pubblicità dei dati relativi alle attività a rischio è un criterio di controllo su cui valutare il grado di contenimento e limitazione del rischio corruzione.

Gli obblighi di pubblicazione sono definiti dalla L. 190/2012, dal D.lgs. n. 33/2013, nonché nel “Codice dei contratti pubblici”. L’ANAC, nella Delibera n. 1310/2016 e nella Delibera n. 1134/2017, ha fornito una elencazione dei dati, atti e informazioni da pubblicare.

Attese le recenti modifiche intervenute alle disposizioni normative, in relazione alla sezione “Bandi di gara e contratti” l’ANAC ha declinato nel PNA 2022 (Allegato 9) e, successivamente, attraverso la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata da Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l’elenco degli obblighi di pubblicazione.

L’ANAC con Delibera n. 495/2024 ha approvato 3 schemi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs.33/2013, in riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui:

- a) art. 4-bis del D.lgs.33/2013 (utilizzo delle risorse pubbliche),
- b) art. 13 del D.lgs.33/2013 (organizzazione)
- c) art. 31 del D.lgs.33/2013 (controlli su attività e organizzazione)

Inoltre, ANAC ha emanato le “*Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013*” contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse (All. 4).

L’ANAC, infine, con la medesima Delibera ha messo a disposizione anche gli altri schemi elaborati, ma non allo stato definitivamente approvati (All.ti dal n. 5 al n. 14).

Il processo di gestione della trasparenza riguarda sia la gestione degli obblighi di pubblicazione che la realizzazione di obiettivi specifici.

Il RPCT riferisce all’AU, ovvero direttamente all’Autorità qualora necessario, i casi di mancato o tardato adempimento degli obblighi di pubblicazione anche ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari.

La Direzione IACC di Sport e Salute S.p.A. supporta operativamente il RPCT nelle richieste agli uffici della Società e alle Direzioni di Sport e Salute S.p.A. competenti, e nella pubblicazione dei dati.

Gli uffici forniscono i dati e i documenti richiesti garantendo la tempestività e la completezza dei dati, per quanto di competenza.

Al fine di rendere operativi i principi della trasparenza e dell'accessibilità dei dati nonché di creare un'amministrazione aperta al servizio del cittadino, è stata istituita la seguente casella di posta elettronica certificata: responsabiletrasparenza@cert.sportosalute.eu

La Società non è soggetta all'obbligo di nomina dell'OIV previsto dal D.Lgs. 150/2009¹⁸.

In conformità a quanto previsto nell'“Atto del Presidente ANAC del 1° giugno 2024 – OIV” per gli enti privi di OIV, i compiti di attestazione annuale¹⁹ con riguardo agli obblighi di pubblicazione²⁰ sono svolti dal RPCT.

Lo schema seguente mostra le competenze dei singoli uffici della Società, e Direzioni di Sport e Salute S.p.A., per la raccolta e trasmissione dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione.

SCHEMA ADEMPIMENTI "SOCIETA' TRASPARENTE" EX D.LGS.33/13				
SOCIETA' TRASPARENTE - come da schemi allegati alla Delibera ANAC n. 1134 del 08.11.17 e alla Delibera ANAC n. 264 del 20.06.23 come modificata con Delibera n. 601 del 19.12.23				
ADEMPIMENTO	CONTENUTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	Elaborazione e controllo	Pubblicazione
Disposizioni generali	1) Piano Triennale prevenzione e corruzione 2) Atti generali	d.lgs. 33/13: art. 10 art. 12	INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE (Sport e Salute S.p.A.)	INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE (Sport e Salute S.p.A.)
Organizzazione	1) Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo: Per tutti i soggetti: <u>Dati per ciascun componente:</u> - compensi (indennità e gettoni) - importi viaggi <u>Documenti:</u> - atto di nomina con indicazione della durata - cv - dichiarazione irpef parzialmente oscurata (se percettore di compenso) - dichiarazione predisposta secondo modello e contenente (se percettore di compenso): - assenza cause di incompat. e inconferib. (ex D.Lgs. 39/2013); - dati relativi all'assunzione di altre cariche e relativi compensi, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza e relativi compensi (ALL. B - Sez. A); - situazione patrimoniale (ALL. B - Sez. B); - mancato consenso coniuge e parenti (ALL. B - Sez. C) - dichiarazione predisposta secondo modello contenente: invarianza / variazione delle cause incompatib. e della situaz. patrimoniale 2) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 3) Articolazione degli uffici: organigramma con indicazione competenze 4) Telefono e posta elettronica: numeri di telefono, caselle mail e pec	d.lgs. 33/13: art. 13 art. 14 art. 47 Schema art. 13, Allegato 2 della Delibera ANAC n. 495/2024 d.lgs. 39/13 art. 20	DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI (Sport e Salute S.p.A.) per i dati e le dichiarazioni relative alle cariche DIREZIONE CHIEF FINANCIAL OFFICER e OPERATIONS PROGRAM MANAGEMENT OFFICE (Sport e Salute S.p.A.) per gli importi dei viaggi delle cariche	INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE (Sport e Salute S.p.A.)
Consulenti e collaboratori	Incarichi consulenti e collaboratori <u>Dati oggetto di pubblicazione per ciascun componente:</u> I) estremi atto di conferimento, durata, compenso e oggetto incarico, ragione dell'incarico II) il tipo di procedura seguita per selezione contraente e numero partecipanti <u>Documenti oggetto di pubblicazione:</u> III) cv	d.lgs. 33/13: art. 15-bis	TUTTI GLI UFFICI	INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE (Sport e Salute S.p.A.)

(segue)

¹⁸ Obbligo previsto per Amministrazioni pubbliche il cui contratto di lavoro è soggetto all'applicazione dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.lgs. n. 150/2009

²⁰ Possibilità rappresentata dall'Autorità anche nelle proprie FAQ "Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (art. 44, D.Lgs. 33/2013)", aggiornate al 7 febbraio 2024 e nelle FAQ "Attestazioni OIV ed obblighi di trasparenza", aggiornate al 12 giugno 2024.

SCHEMA ADEMPIMENTI "SOCIETA' TRASPARENTE" EX D.LGS.33/13

SOCIETA' TRASPARENTE - come da schemi allegati alla Delibera ANAC n. 1134 del 08.11.17 e alla Delibera ANAC n. 264 del 20.06.23 come modificata con Delibera n. 601 del 19.12.23

ADEMPIMENTO	CONTENUTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	Elaborazione e controllo	Pubblicazione
Personale	1) Personale: a) Dotazione organica b) Tassi di assenza - tabella strutturata per direzione con indicazione del tasso di assenza delle direzioni c) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) d) Contrattazione collettiva e) Contrattazione integrativa	d.lgs. 33/13: art. 16 art. 17 art. 21	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Sport e Salute S.p.A.)	INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE (Sport e Salute S.p.A.)
Selezione del personale	Selezione del personale: Criteri e modalità: Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale (si rimanda alle policy e alle procedure di Sport e salute S.p.A.)	d.lgs. 33/13: art. 19	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Sport e Salute S.p.A.)	INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE (Sport e Salute S.p.A.)
Performance	Premialità: criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	d.lgs. 33/13: art. 20	DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (Sport e Salute S.p.A.)	INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE (Sport e Salute S.p.A.)
Sandi di gara e contratti	Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività. <i>Eventuale</i> comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori <i>Eventuale</i> comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi. Informazioni sul sistema di qualificazione dei fornitori adottato Link collegamento Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) Atti e documenti per ciascuna procedura Fase Pubblicazione: Documenti di gara che comprendono almeno: Delibera a contrarre, Bando/avviso di gara/lettera di invito, Disciplina di gara, Capitolato speciale, Condizioni contrattuali proposte Fase affidamento: Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti Fase esecutiva: Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) e CV dei componenti Sponsorizzazioni: Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture superiori a 40.000 euro: avviso di ricerca sponsor, comunicazione ricevimento proposta di sponsorizzazione e sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto. Procedure di somma urgenza e di protezione civile: Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. Finanza di progetto: Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	d.lgs. 36/23: art. 30 ALLEGATO I.5 d.lgs. 36/23: art. 5 co. 8 ALLEGATO I.5 d.lgs. 36/23: art. 7 co. 4 d.lgs. 36/23: art. 168 Delibera ANAC n. 264 del 20.06.23 come modificata da Delibera n. 601 del 19.12.23 d.lgs. 36/23: art. 82 art. 85 co. 4 D.lgs. 36/23: art. 28 d.lgs. 36/23: art. 215 ss. e ALL. V.2 d.lgs. 36/23: art. 134 co. 4 d.lgs. 36/23: art. 140 d.lgs. 36/23: art. 193	DIREZIONE PROCUREMENT (Sport e Salute S.p.A.)	DIREZIONE PROCUREMENT (Sport e Salute S.p.A.)
Bilanci	Bilanci consuntivi con allegati	d.lgs. 33/13: art. 29	DIREZIONE CHIEF FINANCIAL OFFICER e OPERATIONS PROGRAM MANAGEMENT OFFICE (Sport e Salute S.p.A.)	INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE (Sport e Salute S.p.A.)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	1) attestazioni dell'Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV 2) relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile (consultabili nella sezione "Bilanci") 3) I rilievi della Corte dei Conti (Tutti, receipti e non receipti, su organizzazione e attività o singoli atti)	d.lgs. 33/13: art. 31 Schema art. 31, Allegato 3 della Delibera ANAC n. 495/2024 L. 190/12: art. 1 c. 8 bis	INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE (Sport e Salute S.p.A.) DIREZIONE CHIEF FINANCIAL OFFICER e OPERATIONS PROGRAM MANAGEMENT OFFICE (Sport e Salute S.p.A.)	INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE (Sport e Salute S.p.A.)
Pagamenti	Dati sui pagamenti: A) elenco pagamenti per importo, tipologia spesa e beneficiario Indicatore di tempestività dei pagamenti: B) indicatore di tempestività dei pagamenti C) ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici IBAN e pagamenti informatici	d.lgs. 33/13: art. 4-bis art. 33 art. 36 Schema art. 4bis, Allegato 1 della Delibera ANAC n. 495/2024	DIREZIONE CHIEF FINANCIAL OFFICER e OPERATIONS PROGRAM MANAGEMENT OFFICE (Sport e Salute S.p.A.)	INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE (Sport e Salute S.p.A.)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione: A) PTPC (consultabile nella sezione "Disposizioni generali") B) Nominativo e recapito RPCT C) Relazione RPCT (entro il 15 dicembre di ogni anno - salvo proroghe) Accesso civico: Accesso civico e generalizzato: Nome del RPCT a cui rivolgere la richiesta di accesso civico e nomi Uffici competenti a cui presentare la richiesta, nonché le modalità di esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Registro degli accessi	d.lgs. 33/13: art. 5 art. 7 bis art. 10 art. 43 L. 241/90: art. 2 L. 190/12: art. 1 Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE (Sport e Salute S.p.A.)	INTERNAL AUDIT E CORPORATE COMPLIANCE (Sport e Salute S.p.A.)

Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante, (R.A.S.A.), assicura l'effettivo inserimento nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) dell'ANAC dei dati relativi agli elementi identificativi della Società, ai sensi dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito, con modifiche, nella Legge n. 221/2012.

Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante della Società è la dr.ssa Martina Bosi.